

Separazione e divorzio

OGGETTO: Divorzio giudiziale e accordo tra i coniugi raggiunto in sede di prima udienza presidenziale.

Autore: Avv. Anna Anita Mollo

Questione: *In caso di divorzio giudiziale, è possibile che il Presidente del Tribunale recepisca le conclusioni cui sono convenzionalmente giunte le parti in prima udienza, senza che il giudizio debba necessariamente proseguire innanzi al giudice istruttore e senza mutamento del rito?*

Riferimenti: l. n. 132/2014; art. 4, co. 8, l. n. 898/1970; l. n. 55/2015

Proposta di soluzione: *Alla luce delle recenti riforme legislative in materia di negoziazione assistita di cui alla l. n. 132/2014, si ritiene possibile, in via di ricostruzione interpretativa, che la conciliazione cui fa riferimento l'art. 4, co. 8, l. n. 898/1970 sia da intendere non solo come ripresa del vincolo coniugale ma anche come possibilità per i coniugi di definire convenzionalmente, con un accordo congiunto, un giudizio instaurato inizialmente nelle forme del "divorzio giudiziale" o "contenzioso". Pertanto, il procedimento potrebbe definirsi già in prima udienza, innanzi al Presidente del Tribunale, senza alcuna necessità che quest'ultimo nomini un giudice istruttore e fissi l'udienza di comparizione e trattazione.*

Il caso da cui trae origine la questione è il seguente: uno dei due coniugi, già separati consensualmente con decreto di omologa del Tribunale competente, proponeva ricorso per far dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 4, l. n. 898/1970. Tuttavia, anche se il giudizio iniziava innanzi al Tribunale con rito contenzioso, in sede di prima comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di cui all'art. 4, co. 8, l. n. 898/1970, i coniugi raggiungevano un accordo in virtù del quale il marito si obbligava a versare alla moglie una somma a titolo di assegno divorzile una tantum ex art. 5, co. 8, l. n. 898/1970. Nonostante l'accordo, il Presidente del Tribunale riteneva di dover in ogni caso procedere alla nomina del giudice istruttore, trattandosi di un divorzio giudiziale e non di un divorzio congiunto. Dall'unione tra i due coniugi non erano nati figli.

A tal proposito, una recente sentenza del Tribunale di Torre Annunziata del 6 giugno 2017, n. 2019, ha affermato che sebbene sia pacifico che si possa convertire una separazione giudiziale in separazione consensuale già all'udienza presidenziale, molto dubbia appare invece l'ipotesi in cui sia il divorzio giudiziale che debba trasformarsi in divorzio congiunto, dubbio che permane sia nell'ipotesi in cui tale trasformazione debba avvenire in sede presidenziale sia innanzi al giudice istruttore. Prosegue il Tribunale di Torre Annunziata che, in assenza di alcun riferimento normativo, deve ritenersi inammissibile la trasformazione del rito. Tuttavia, esigenze di ragionevole durata del processo inducono a ritenere possibile una pronuncia sulle conclusioni conformi rese dalle parti, in quanto, nel caso di specie, si erano realizzati i presupposti

di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/70, così come modificato dall'art. 1, l. n. 55/2015, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale e considerato che dalla predetta data di comparizione è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.

Se, dunque, il Tribunale di Torre Annunziata ha ritenuto possibile definire un divorzio giudiziale sulla base di un accordo raggiunto dai coniugi pur senza preventivo mutamento del rito, non pare che possano riscontrarsi ostacoli all'applicazione delle medesime conclusioni anche nel caso in cui l'accordo sia raggiunto in sede di prima udienza presidenziale.

Non solo, infatti, per evidenti ragioni di ragionevole durata del processo, non si capirebbe il motivo di un'inutile lungaggine derivante dal dover rimettere necessariamente i coniugi innanzi al giudice istruttore, se gli stessi hanno già raggiunto un accordo in sede presidenziale, ma anche motivi di carattere interpretativo inducono a far propendere per l'esposta soluzione.

La l. n. 132/2014, infatti, prevede espressamente che sia possibile giungere allo scioglimento del matrimonio mediante un accordo di negoziazione assistita contenente tutte le condizioni del divorzio, accordo che deve poi essere inviato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per l'omologa. Nel caso in cui la coppia non abbia figli o non abbia figli minori, incapaci o non economicamente autosufficienti, il controllo della procura è meramente formale sulla regolarità dell'accordo raggiunto; diversamente, il P.M. autorizzerà l'accordo soltanto se le condizioni cui sono giunti i coniugi sono rispondenti agli interessi dei figli. In caso contrario, lo trasmette al Presidente del Tribunale che fisserà un'udienza per la comparizione delle parti.

Se, dunque, con il nuovo procedimento di negoziazione assistita è possibile sciogliere il vincolo matrimoniale sulla base di un accordo che poi dovrà essere semplicemente omologato dal Tribunale mediante il visto del P.M., non vi sono ragioni o disposizioni normative che vietino al Presidente del Tribunale in prima udienza, nell'ambito di un giudizio contenzioso di divorzio, di recepire l'accordo dei coniugi innanzi a lui raggiunto e di inviare gli atti direttamente al Collegio per la sentenza, previo parere favorevole del P.M., e senza preventivo mutamento del rito. Nell'ipotesi in cui, infatti, i coniugi abbiano già raggiunto un accordo innanzi al Presidente del Tribunale, una successiva fase istruttoria non può che apparire del tutto ingiustificata, oltre che processualmente irrilevante, in quanto, stante il raggiunto accordo, il giudice istruttore non avrebbe evidentemente nessuna attività di raccolta di elementi utili ai fini della decisione da svolgere; il giudice istruttore, infatti, si limita a verbalizzare le condizioni cui sono giunte le parti, già in sede presidenziale, e a trasmettere gli atti al P.M. per il visto prima della sentenza collegiale.

Per quale motivo, allora, devono inutilmente allungarsi i tempi del giudizio se il Presidente potrebbe lui stesso, senza nomina del giudice

istruttore, inviare l'accordo raggiunto dalle parti al P.M. per il parere favorevole, così come previsto espressamente per il procedimento di negoziazione assistita, e senza preventivo mutamento del rito? A tali conclusioni si giunge, come detto, in via di ricostruzione interpretativa ma anche in considerazione delle medesime esigenze di ragionevole durata del processo cui ha fatto riferimento il Tribunale di Torre Annunziata nella sentenza suindicata.

Così come è parso al Tribunale che ha emesso la sentenza in parola un'inutile lungaggine dover necessariamente procedere al mutamento del rito, conclusione cui si è giunti in via interpretativa alla luce delle modifiche alla l. n. 898/1970 operate dalla nuova l. n. 55/2015, così appare evidente la necessità di dover diversamente interpretare l'art. 4, co. 8, l. n. 898/1970, alla luce del mutato contesto normativo di cui alla l. n. 132/2014 e degli sforzi del legislatore tesi a voler ridurre i tempi del processo.

In conclusione, per tutto quanto detto, il Presidente del Tribunale avrebbe potuto definire il procedimento contenzioso di divorzio giudiziale recependo lui stesso le conclusioni cui erano giunte le parti, senza dover nominare un giudice istruttore con fissazione di una nuova udienza.